

*Nel ddl europea-bis per il 2013 una norma che cristallizza l'interpretazione del Mise*

# Pagamenti veloci negli appalti

## *I termini di 30 e 60 giorni si applicano anche ai lavori*

DI FRANCESCO CERISANO

**P**agamenti sprint negli appalti pubblici. Anche i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture e la realizzazione di opere per la p.a. saranno soggetti alla tempistica accelerata (30 giorni prorogabili fino a 60, ma solo in casi eccezionali) prevista dal decreto legislativo n. 192/2012 che ha recepito in Italia la direttiva sui ritardati pagamenti. A sancire l'applicabilità delle nuove norme ai lavori pubblici è lo schema di disegno di legge europea per il secondo semestre 2013 che è stato esaminato ieri dal preconsiglio dei ministri.

Si tratta di una norma di interpretazione autentica che fugge ogni dubbio sull'estensione dei nuovi termini di pagamento agli appalti. In realtà, che i contratti di cui al dlgs 163/2006 non potessero sfuggire al decreto di recepimento della direttiva voluta dal vicepresidente

della Commissione europea **Antonio Tajani**, era già stato sancito dal ministero dello sviluppo economico con una circolare del 23 gennaio 2013 (si veda *ItaliaOggi Sette* del 28/1/2013).

Il Mise aveva riconosciuto le lacune del dlgs 192 che non aveva accolto le indicazioni della direttiva 2011/7/ Ue la quale invece nei «considerando» includeva nella nozione di «fornitura di merci e prestazione di servizi», rilevante ai fini della direttiva, anche «la progettazione e l'esecuzione

di opere e di edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile».

Ma niente di tutto questo era stato trasposto nel testo del decreto legislativo che per di più si era limitato a modificare il dlgs 231/2002 senza sostituirlo integralmente. Di qui le incertezze sull'estensione dei pagamenti sprint agli appalti. Su sollecitazione dei costruttori edili e dello stesso Tajani (che aveva minacciato all'ora governo Monti di avviare un procedura di infrazione contro l'Italia qualora l'esecutivo non fosse intervenuto con una presa di posizione

ufficiale), il dicastero ai tempi guidato da **Corrado Passera** era intervenuto a chiarire la necessità di «assoggettare anche i lavori pubblici a un'uniforme regolamentazione per i pagamenti derivanti dai relativi contratti» in modo da evitare distorsioni delle concorrenze.

Ma, pur trattandosi di una presa di posizione ufficiale, tale lettura non avrebbe potuto sanare i vizi del dlgs 192 che non ha applicato come avrebbe dovuto i principi contenuti nella direttiva comunitaria. Di qui la necessità di una norma di interpretazione autentica che è stata inserita nello schema di ddl.

L'art. 22 del provvedimento, oltre a far rientrare gli appalti pubblici nell'alveo della direttiva sui ritardati pagamenti, introduce una norma di favore per le imprese creditrici. Si prevede la possibilità di applicare termini di pagamento e tassi diversi rispetto a quelli dei dlgs 231/2002 e 192/2012 ma solo se più favorevoli

per i creditori. Diversamente si applicheranno le regole generali che prevedono nelle transazioni commerciali tra p.a. e imprese, ma anche tra impresa e impresa (B2B), pagamenti entro 30 giorni con pochissime eccezioni.

Le parti, infatti, non possono decidere di allungare o meno i termini a proprio piacimento a meno che non vi siano circostanze eccezionali che legittimino lo slittamento del termine a 60 giorni (aziende pubbliche, sanità, particolari procedure di appalto come il dialogo competitivo). Al di fuori di questi casi, il periodo massimo per saldare le fatture resta di 30 giorni. Dopo scatteranno gli interessi di mora fissati dal 1° gennaio 2013 all'8% più il tasso Bce.

—© Riproduzione riservata—



Antonio Tajani

Lo schema di ddl europea 2013-bis sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

## *Sconti fiscali pieni a chi produce il 75% del reddito in Italia*

Detrazioni e deduzioni piene a chi produce in Italia almeno il 75% del proprio reddito. Anche se fiscalmente residente in un altro paese Ue. I contribuenti c.d. «Schumacker», dal nome del cittadino belga che negli anni 90 portò la norma discriminatoria fino alla Corte di giustizia, a partire dal 2014 potranno determinare l'imponibile Irpef con le stesse regole fiscali sancite per i residenti dai primi 23 articoli del Tuir. Ammessa pure la possibilità di accedere al regime dei nuovi minimi previsto dal dl n. 98/2011. L'unica condizione è che i soggetti stranieri risiedano nell'Ue, oppure in Islanda o Norvegia. E quanto prevede il ddl europea 2013-bis, nei prossimi giorni all'esame del consiglio dei ministri, confermando le bozze già circolate nelle scorse settimane (si veda *ItaliaOggi* del 18 settembre 2013). Il provvedimento consentirà all'Italia di sanare altre situazioni di pre-contenzioso o di vera e propria controversia con Bruxelles. Nonostante i correttivi varati con la legge n. 97/2013, infatti, sono rimasti aperti alcuni punti di contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria. Casi che Roma vuole chiudere al più presto, senza aspettare i lavori della prossima legge europea, anche in vista del semestre di presidenza Ue del 2014. In materia fiscale si registrano novità in materia di donazioni e successioni: saranno esenti dall'imposta i lasciti a enti non profit costituiti in altri paesi europei, come già avviene per quelli italiani, nonché le operazioni che interessano titoli di Stato emessi da altri governi comunitari (al pari di quelli domestici). Dal prossimo anno si alleggerisce anche l'Ivafe, l'imposta sui capitali finanziari detenuti all'estero. A pagare non saranno più tutte le «attività finanziarie», ma solo i «prodotti finanziari». Sarà quindi risolta la disparità di trattamento, evidenziata dalla Commissione Ue, su alcuni asset che se posseduti in Italia non pagano il bollo proporzionale, ma se detenuti all'estero scontano l'Ivafe. Una modifica che consentirà l'esenzione, per esempio, ai finanziamenti a società non residenti, ai metalli preziosi allo stato grezzo e alle stock option cedibili offerte da aziende straniere ai propri dipendenti. Un ultimo intervento tributario riguarda la riscossione. Per le risorse proprie dell'Unione europea (dazi e diritti), così come per l'Iva all'importazione, non si applicheranno le cautele pro-contribuente previste dalla legge n. 228/2012 sui debiti fino a mille euro. Norme che, secondo Bruxelles, rallentano eccessivamente l'incasso: laddove le somme in questione siano appannaggio dell'Ue, anche se di modesto importo, non sarà necessario che Equitalia abbia sollecitato per posta il contribuente e atteso almeno 120 giorni per mettere in moto la riscossione coattiva.

Valerio Stroppa

## *Le norme sui licenziamenti valgono anche per i dirigenti*

Le norme sui licenziamenti collettivi valgono anche per i dirigenti. Nei loro confronti devono essere applicate le procedure di informazione, consultazione e comunicazione previste dall'articolo 4 della legge n. 223/1991, con il coinvolgimento delle sigle sindacali che li rappresentano. È quanto stabilisce il disegno di legge europea 2013-bis, che porrebbe così rimedio alla procedura di infrazione n. 2007/4652. La Commissione Ue ha infatti contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 98/59/Ce, a causa dell'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalle garanzie procedurali previste dalla norma comunitaria. Ai sensi della nuova disciplina, in futuro i dirigenti saranno conteggiati sia nel computo del limite occupazionale minimo (15 unità) sia nella soglia di licenziamenti (5 nell'arco di 120 giorni) necessari per attivare la procedura collettiva. Sebbene con alcune particolarità, per esempio il fatto che nelle trattative tra le parti ai dirigenti saranno riservate sessioni ad hoc, opereranno le stesse norme previste per operai, impiegati e quadri.

Al vaglio di palazzo Chigi c'è anche la legge di delegazione europea-bis per l'anno 2013. Il provvedimento conferisce al governo le deleghe legislative necessarie per recepire gli atti dell'Ue che recano una scadenza ravvicinata, tale da non consentire il rinvio al ddl di delegazione europea 2014.

La novità più rilevante è la delega per la predisposizione di un Testo unico sul diritto di asilo, che dovrà riordinare le disposizioni ora contenute in quattro diversi dlgs (nn. 85/2003, 140/2005, 251/2007 e 25/2008) e in tre di prossima emanazione. In arrivo anche l'attuazione della decisione quadro 2006/960/Gai, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità degli Stati Ue incaricate dell'applicazione della legge. In particolare, la normativa è volta a potenziare la collaborazione ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale. Il termine per l'esercizio della delega è di sei mesi.

In ambito fiscale, l'esecutivo viene delegato infine a recepire due recenti direttive in materia di Iva (2013/42/Ue e 2013/43/Ue, entrambe dello scorso 22 luglio), seppur senza un termine obbligatorio. La prima è finalizzata all'implementazione del Qrm (Quick reaction mechanism), un meccanismo di reazione rapida contro le frodi che consente agli Stati di imporre per un breve periodo il sistema dell'inversione contabile nei settori interessati dai fenomeni illeciti. La seconda riguarda l'applicazione facoltativa fino al 2018 del reverse charge a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi che presentano un maggior rischio di evasione (vendita di telefoni cellulari, tablet e pc, gas ed energia, servizi di telecomunicazione ecc.).

Valerio Stroppa